

REP. N. 14958

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E
COMPLEMENTI DI ARREDO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLA REGIONE
CAMPANIA – CUP B27J23000010006 – LOTTO 5 CIG. B4F155D23D.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventisei il giorno ventitrè del mese di giugno, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, in Via Santa Lucia, n. 81, innanzi a me, dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 104 dell'8/01/2026, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. .0552564 del 19/06/2026, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DGR n. 94 del 19/03/2026. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n .465388 del 23/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'UOS 104.01.02 Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO;
2. La Società LAEZZA S.P.A., codice fiscale 01377120637, partita IVA 07675550631, con sede legale in Marcianise (CE), Via Giovanni Francesco Maggiò s.n.c., CAP 81025, Zona

Industriale Sud, PEC laezzasp@legalmail.it, di seguito denominata Società, in persona del dott. Vincenzo Laezza, nato ad [REDACTED] identificato tramite C. I. n. C [REDACTED] rilasciata il 0 [REDACTED] dal Comune di [REDACTED] e [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Caserta, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), con nota con prot. n. PR_CEUTG_Ingresso_0036824 del 16/03/2026 e che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

Verificato che il Dirigente dell'UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota n. 497851 del 01/06/2026, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00, per la Società LAEZZA S.P.A., la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_50863111 con scadenza il 21/09/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 697 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano di Rafforzamento dei Centri per l'Impiego, contenente il quadro finanziario programmatico per l'utilizzo delle risorse stanziare a livello regionale;
- b) al fine di garantire la realizzazione del Piano di Rafforzamento, l'Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 ha inteso stipulare un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 6 lotti funzionali, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, per lavori, forniture e servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'Impiego siti in Regione Campania;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare -

Procedure di Appalto PNRR” di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in sei lotti, della durata di quarantotto mesi, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per un importo complessivo pari a € 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

- d) con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, i Capitolati tecnici, i Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di aggiudicazione e punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di identità visiva e il concept, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha indetto la procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/AQ/2024), ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con un unico operatore economico per ciascun lotto;
- f) I lotti funzionali sono stati così distinti:
- LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo;
 - LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro trasporto, montaggio e installazione presso gli uffici dei Centri per l'Impiego presenti su tutto il territorio della Regione Campania;
 - LOTTO 6: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra i quali la

Progettazione Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo disciplinati dal Codice dei Contratti;

- g) sono stati acquisiti i seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata:
- LOTTO 1: B4F1559EEC;
 - LOTTO 2: B4F155AFBF;
 - LOTTO 3: B4F155B097;
 - LOTTO 4: B4F155C16A;
 - LOTTO 5: B4F155D23D;
 - LOTTO 6: B4F155E310.
- h) entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali di gara;
- i) con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle buste amministrative, attribuendo l'esito "Ammessa" a ciascun offerente e chiudendo la fase di valutazione amministrativa;
- j) con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, è stata nominata la commissione giudicatrice;
- k) la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7 maggio 2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavori di valutazione e formulato la graduatoria per il Lotto 5, proponendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico LAEZZA SPA;
- l) con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha esaminato la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 5, con esito positivo;
- m) con nota PG/2025/0348812 del 11/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all'esito positivo delle verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.Lgs. 36/2023, ha confermato la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per il Lotto 5 in favore dell'operatore economico LAEZZA SPA, rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con gli adempimenti previsti ex art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023;
- n) con Decreto Dirigenziale n. 601 del 12/07/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione della Proc.4020/AQ/2024 per il Lotto 5 – CIG B4F155D23D – in favore dell'operatore economico LAEZZA S.P.A., P. IVA

07675550631, che ha offerto un ribasso temporale del 50,00%, pari a 90 giorni naturali e consecutivi per ciascuna sede, e un ribasso percentuale del 34,00% da applicarsi ai prezzi delle forniture fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile di € 7.000.000,00, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

- o) è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'operatore economico e ai concorrenti che hanno presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023;
- p) è stata data pubblicità ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- q) sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, il Bando di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati;
- r) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra cui quelle volte ad acclarare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo alla Società dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione:

- a) Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Capitolato tecnico – arredi e complementi di arredo;
- c) Elaborati Progettuali;
- d) Schema di Contratto attuativo forniture;
- e) Offerta Tecnica e migliorativa dalla Società.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d.

lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 e ss.mm.ii, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì:

- dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati, dagli atti e dai documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati;
- dal Capitolato tecnico – arredi e complementi di arredo
- dai Progetti Esecutivi dei lavori e relativi elaborati e documenti;
- dall’offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
- dal bando, dal disciplinare di gara e dagli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano l’appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarità di quest’ultimo, di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull’esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

Art. 3 – Consenso e Oggetto del Contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l’esecuzione della “fornitura e installazione di arredi e complementi di arredo relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l’impiego siti nella Regione Campania” CUP B27J23000010006 – Lotto 5 CIG. B4F155D23D.

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la disciplina generale inerente all’esecuzione delle forniture al momento non predeterminabili e che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate alla Società con appositi contratti attuativi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro la Società si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi per un importo massimo che non superi il valore dell’Accordo quadro stesso, a semplice richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo quadro. Si applicano al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023. Gli articoli del presente contratto si applicano,

anche se non espressamente richiamati, salva espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art. 4 - Descrizione e finalità della Fornitura. Luogo di esecuzione delle Forniture

Le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi stipulati a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o più Contratti Attuativi fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto.

Le forniture che la Società si obbliga a prestare si sostanzieranno nell'esecuzione di:

- a) fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredi così come previsto negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni fornite dal RUP e/o DEC;
- b) tutte le **opere e modifiche** necessarie per una corretta installazione degli arredi.

Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le provviste necessarie per dare **il lavoro completamente compiuto**, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal **progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati** dei quali la Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La fornitura si svolgerà presso l'immobile indicato nel singolo Contratto Attuativo.

Art. 5 - Decorrenza e durata della fornitura

Le attività oggetto dell'Accordo quadro avranno la durata di quattro anni consecutivi e continui, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale la Regione potrà affidare Contratti Attuativi per l'espletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto.

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i quattro anni, ancorché non siano state interamente impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto dello specifico affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro senza che, in questo caso la Società possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo quanto indicato del Capitolato Speciale di Appalto, allegato alla documentazione di gara, in considerazione del ribasso temporale del 50,00% offerto

dalla Società, da applicarsi ai tempi indicati per l'esecuzione della fornitura di 180 gg e dunque di 90 gg naturali e consecutivi per ciascuna sede.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto ulteriormente offerto in sede di gara.

Sono a carico della Società tutti gli obblighi prestazionali già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con particolare riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati, agli atti e ai documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto dell'offerta della Società, comprensiva del ribasso offerto del 34,00% da applicarsi ai prezzi delle forniture e del ribasso temporale offerto del 50,00% sui tempi di esecuzione delle forniture, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati.

In ogni caso, si intendono comprese nella fornitura, e perciò a carico della Società, le spese per il trasporto e il montaggio.

La Società è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento

La Società, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Società è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

La Società ha, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per l'esecuzione delle forniture del lotto 5 è fissato in € 7.000.000,00 (settemilioni/00), al netto di I.V.A. e oneri di legge, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente Contratto e per tutto quanto occorre

per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

La Società, per ogni singolo Contratto attuativo, ha diritto all'erogazione dell'anticipazione e del saldo nelle modalità e così come previsto dall'art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere alla Società entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società, a fronte dell'emissione di regolari fatture. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società.

Art. 8 - Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, senza apportare modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 60 del D.Lgs. relativi ai prezzi al consumo. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta della Società, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le risorse indicate dall'art. 60, comma 5 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 9 – Garanzia definitiva

La Regione dà atto che la Società ha prestato un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria del 24/04/2026 n. 06/02/31/9000463 stipulata con FINANZIARIA ROMANA S.p.A., a favore della Giunta Regionale della Campania, per un importo pari a Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00), pari al 0,80 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il beneficio della

preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria presentata è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria prevede, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito.

È stato designato per i rapporti con la Regione il dott. Luigi Laezza, nato ad [REDACTED] il [REDACTED] 4, residente in San Nicola La Strada (CE), viale Italia n. 29, C.F. [REDACTED].

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, la Società è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa, tramite PEC. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n 0401166/2026 del 29/04/2026.

Art. 10 - Polizza assicurativa

La Società ha, altresì, costituito polizza di assicurazione R.C. Generale n. 107022596, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A., per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), intestata a LAEZZA S.P.A., C.F. 01377120637 e P. IVA 07675550631, con sede in Marcianise, Zona Sud, CAP 81025.

La polizza prevede, per la garanzia R.C.T., massimale pari a euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, euro 5.000.000,00 per ogni persona ed euro 5.000.000,00 per ogni cosa, nonché, per la garanzia R.C.O., massimale pari a euro 3.000.000,00 per ogni sinistro ed euro 3.000.000,00 per ogni persona. La copertura risulta in corso di validità, come da quietanza di pagamento del premio relativa al periodo assicurativo dalle ore 24:00 del 31/12/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2026, per premio totale pari a euro 3.690,00.

Detta polizza assicurativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione.

Art. 11 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

- g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 9 del presente Contratto
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato dalla Società;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania e nel Codice di comportamento della Regione Campania;
- j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

- m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;
- n) frode nell'esecuzione del Contratto;
- o) mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;
- p) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp;
- q) inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 16 del presente Contratto.

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl 90/2014 convertito in legge 114 del 2014'.

Resta convenuto che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata.

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 1.20 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, nonché, per quanto di specifica attinenza al Lotto 5, degli artt. 3.1, 3.4, 3.7 e 3.8 del medesimo Capitolato, che disciplinano rispettivamente gli obblighi del Fornitore, l'esecuzione della fornitura, le sostanze e i materiali utilizzati o forniti e la gestione dei rifiuti.

In caso di risoluzione, la Regione ha il diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi le forniture, o la parte rimanente di queste, in danno della Società inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità della Società, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di cui al successivo art. 12 le disposizioni degli art. 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del codice civile e all'articolo 1.20 del capitolato d'appalto – parte generale - richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 12 - Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 - Obblighi a carico della Società in caso di risoluzione e/o recesso

Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nei casi di risoluzione del contratto, la Società provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Regione; in caso di mancato rispetto del termine, la Regione provvede d'ufficio addebitando alla Società i relativi oneri e spese.

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, nei casi di recesso, la Società deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Regione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni – Penali – Premi di accelerazione

La Società si obbliga a pagare per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle forniture una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Nello specifico, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione delle forniture o dei servizi, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformità finale. La Società dovrà emettere regolare nota di credito corrispondente all'importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale è subordinata alla ricezione della nota di credito.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione arch. Giovanni Lanzuise alla Società entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni

eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La Società si obbliga a mantenere attiva, per tutta la durata dell'appalto, la polizza di responsabilità civile (art.10).

Art. 16 - Obblighi sociali e tutela dei lavoratori dipendenti

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o da quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché agli obblighi derivanti da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.1 20 del 2020, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento delle forniture da parte della Società, prima di procedere al saldo finale delle forniture, è richiesta la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto, F05A per i dipendenti del settore del legno, arredamento, mobili, aziende artigiane e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica.

La Società dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il

- a) CCNL Legno ed Arredamento Aziende Industriali, identificato dal codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/20: F051, diverso da quello indicato dalla stazione appaltante garantendo le medesime tutele del CCNL indicato dalla stessa e la sua equivalenza;
- b. CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali, identificato dal codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/20: C011, diverso da quello indicato dalla stazione appaltante garantendo le medesime tutele del CCNL indicato dalla stessa e la sua equivalenza.

CCNL che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Regione negli atti di gara. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto, potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Responsabile Unico del Progetto Arch. Giovanni Lanzuise.

Art. 18 - Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Regione, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subaffidatario dei requisiti richiesti dalla norma.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

La Società, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di non voler ricorrere all'istituto del subappalto.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Regione è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

Art. 19 - Proprietà degli elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto alla Società medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 – Piani di sicurezza (D. Lgs 81/2008)

Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, la Società, che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilità, è tenuta all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Società si impegna a redigere e consegnare prima dell'inizio delle Forniture, alla Regione e al

Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, il Piano Operativo di Sicurezza attinente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle Forniture, con particolare riferimento alle attività di consegna ed installazione.

La Società può presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte della Società, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

Art. 21 - Pratiche tecnico-amministrative

La Società dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino alla verifica di conformità definitiva ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. La Società, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti della Regione alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi.

La Società, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e contestualmente informato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite.

Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attività non consentirà alla Società di chiedere sospensioni delle Forniture.

La Società, sotto la sua responsabilità, dovrà osservare per tutta la durata delle Forniture ogni eventuale prescrizione inerente gli atti di sottomissione e di concessione, nonché tutte le disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorità in relazione alle Forniture oggetto del presente contratto.

Art. 22 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società stesso ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 24 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 25 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per la Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 26 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale

competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 27 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 28 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato con nota assunta in carico al prot. N. 354116 del 13/04/2026 gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 10 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subSocietà/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 29 - Codice di comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612/2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024.

La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise

nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024.

La Regione, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo nominerà, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi alle forniture.

Al Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, anche "RUP") sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l'appalto.

Il RUP, il DEC e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle Forniture.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere alla fabbricazione ed installazione degli arredi, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione della Fornitura per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo della Società di fornire i chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità della Società per la regolare esecuzione delle Forniture e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Per la Società il Responsabile della commessa è il dott. Luigi Laezza, nato ad [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED].

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 31 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it
- 2) Società: laezzaspa@legalmail.it

Art. 32 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità telematica e calcolate secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a

quanto disposto dall' art. 18, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventiquattro pagine, di cui ventitrè per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

L'Amministratore della Società

Il Direttore della SDM PNRR

L'Ufficiale Rogante